



DISCIPLINA ATTUATIVA PROCEDURE
DI CUI AGLI ART. 8,9,10,11 della L.R. n. 4/2016
(art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 4/2016)

Premesse

La normativa regionale introdotta con la L.R. 4/2016 e la disciplina attuativa delle relative procedure come definite nel presente Allegato A, rispetto a quanto disposto dal DPR 160/2010 in materia di Sportello Unico, sostanziano, di fatto, un canale unico di accesso per il proponente per l'acquisizione di tutti i documenti necessari per la valutazione d'impatto ambientale delle opere che si intendono realizzare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 che prevede di poter acquisire con unica istanza, in un unico procedimento integrato, tutte le autorizzazioni in materia ambientale, e non, necessarie alla realizzazione dell'intervento prospettato.

Di fatto, il procedimento di VIA regionale si pone quindi come livello di ulteriore semplificazione sia rispetto al procedimento di VIA nazionale, che a quello di Sportello unico disciplinato dal DPR 160/2010 il quale, all'art. 7, comma 3, fa di fatto salve le discipline settoriali regionali qualora prevedano forme più efficaci di semplificazione.

Al riguardo, è solo il caso di ricordare che, date le caratteristiche del procedimento, connotato dall'elevata tecnicità delle materie trattate e dalla complessità della documentazione di progetto depositata, l'eventuale attivazione delle procedure di VIA attraverso lo strumento dello Sportello Unico comporterebbe, in ragione di quanto disposto nel D.P.R. 160/2010, oggettive difficoltà fin dalla fase di verifica della regolarità dell'istanza, momento istruttorio che richiede, dati i ristretti tempi previsti, un rapporto diretto tra il proponente e le amministrazioni competenti in materia di VIA.

Pare dunque ragionevole, proprio per ovviare a possibili disguidi o ritardi fin dall'avvio del procedimento instaurato, che le istanze relative alle procedure di cui alla L.R. 4/2016, anche relative ad attività produttive, possano essere presentate direttamente alla struttura competente per la VIA, che funge pertanto da punto unico di riferimento ed accesso garantendo una maggiore semplificazione del procedimento a livello regionale.

A) PROCEDIMENTO per la verifica di assoggettabilità a VIA (art. 8 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 4/2016.

2 - Verifica procedibilità istanza

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è effettuata, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA, che si determina in relazione all'istanza di verifica esaminata, stabilendo:

- a) l'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;
- b) l'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA;



239b95f1



- c) l'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

4 - Provvedimento verifica di assoggettabilità

Sulla base delle determinazioni del Comitato, il Direttore della struttura competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 4/2016, disponendo:

- a) l'assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
- b) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
- c) l'esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento.

B) PROCEDIMENTO per la Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale a VIA (art. 9 L.R. n. 4/2016)

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Verifica documentazione e pubblicazione sul sito web

Gli uffici competenti provvedono alla pubblicazione nel sito web regionale della documentazione presentata ed alla verifica della procedibilità dell'istanza.

3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria di competenza è svolta, nelle modalità definite dal relativo Regolamento di funzionamento, dal Comitato VIA che si esprime in ordine al Piano di redazione del SIA.

Le determinazioni del Comitato VIA sono comunicate al proponente con decreto del Direttore della struttura competente per la VIA.

C) PROCEDIMENTO per il rilascio del provvedimento di VIA e l'acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. n.241/90).

1 - Presentazione istanza

Il proponente presenta istanza agli uffici competenti, corredata dalla documentazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/06 nelle forme che saranno nel dettaglio stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R n. 4/2016.

2 - Indizione conferenza di servizi

Non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale di cui al comma 4 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, gli uffici regionali competenti provvedono all'indizione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 comma 4 della L. n. 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, in considerazione di quanto dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza presentata.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della conferenza di servizi si rimanda all'Allegato B del provvedimento.



239b95f1



3 - Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria tecnico amministrativa finalizzata all'espressione del parere in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento è effettuata dal Comitato secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza, il Comitato è tenuto a valutare le osservazioni eventualmente pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 nonché le relative controdeduzioni eventualmente trasmesse dal proponente. Al fine di garantire al Comitato la tempistica necessaria per le valutazioni del caso in ordine alle osservazioni ed ai pareri formulati, i termini di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 (60 giorni) per la presentazione delle osservazioni sono considerati perentori.

Tutti i pareri e le osservazioni, pervenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06, le relative controdeduzioni, nonché eventuali integrazioni progettuali, vengono pubblicati sul sito web dedicato.

Nell'ambito dell'istruttoria di competenza il Comitato acquisisce e valuta altresì gli eventuali pareri di competenza espressi dalle altre strutture regionali e dai soggetti esterni all'amministrazione regionale.

L'amministrazione regionale coordina i lavori della Conferenza di Servizi in modo da consentire il completo ed esaustivo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza del Comitato nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal relativo regolamento di funzionamento.

Richiesta integrazioni: qualora ritenuto necessario, sulla base delle valutazioni del Comitato e/o in esito alle determinazioni della prima seduta della conferenza di servizi, gli uffici regionali possono richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni, in un'unica soluzione, nei termini di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 24 comma 4, equivalenti a 90 giorni a partire dalla presentazione dell'istanza effettuata ai sensi dell'art. 23).

L'eventuale richiesta integrazioni di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, oltre alle integrazioni ed ai chiarimenti eventualmente ritenuti necessari ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, può riguardare anche aspetti ritenuti necessari ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e eventuale rilascio dell'AIA, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla struttura regionale competente per materia e delle risultanze conseguenti allo svolgimento della conferenza di servizi.

4 - Parere del Comitato VIA

Il Comitato VIA formula il proprio parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla valutazione in ambito regionale.

Il parere sostituisce o coordina tutti i pareri di competenza delle strutture regionali e di ARPAV, quali ad esempio, a titolo indicativo e qualora necessari:

- parere di compatibilità in caso di vincolo idrogeologico o forestale;
- parere relativo all'utilizzo terre e rocce da scavo;
- parere relativo alla procedura VINCA.

Il Comitato VIA esprime il proprio parere entro i termini previsti dal Regolamento.

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici regionali competenti provvedono alla convocazione della conferenza di cui al punto 5.

In caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione al proponente dell'avvio della procedura di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, fissando i termini per la presentazione di eventuali osservazioni da parte del soggetto interessato.

Le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti nella comunicazione di cui sopra, sono pubblicate sul sito web regionale e sottoposte alla successiva valutazione del Comitato VIA.



239b95f1



In caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, viene adottato il provvedimento di diniego della domanda a cura del Direttore della struttura competente in materia di VIA.

In caso di accoglimento delle osservazioni presentate dal proponente e di conseguente espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici competenti provvedono alla convocazione della conferenza di cui al punto 5.

5 - Conferenza di servizi

In caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici regionali competenti convocano, ai sensi dell'art.14 c. 4 della L. n. 241/90, la conferenza di servizi decisoria nell'ambito della quale acquisire le determinazioni dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e c) della L.R. n. 4/2016 e dei soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto.

Si rimanda all'allegato B del provvedimento per quanto concerne indirizzi e modalità di funzionamento della conferenza di servizi.

6 - Provvedimento conclusivo

Il provvedimento di VIA ed autorizzazione/approvazione del progetto definitivo e/o rilascio dell'AIA è adottato in esito alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti espresse dei soggetti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti comunque non oltre il termine di cui all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Corre l'obbligo di precisare che le istanze presentate alla Regione ai sensi all'art. 11 della L.R. 4/2016, attivano un procedimento amministrativo che, di fatto, può coinvolgere competenze affidate a diverse strutture regionali; ora, tenuto conto della struttura organizzativa della Dirigenza, regolamentata dalla L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016, si stabilisce quanto segue.

I provvedimenti finali di valutazione di impatto ambientale, approvazione del progetto e/o rilascio di autorizzazione integrata ambientale vengono adottati dai Direttori di Direzione competenti per materia o da un Direttore di Unità Organizzativa dallo stesso delegato.

Eventuale diniego del provvedimento di compatibilità ambientale

Qualora nell'ambito della conferenza di servizi decisoria siano stati acquisiti uno o più atti di dissenso non ritenuti superabili, il Direttore di Direzione a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione dell'intervento e all'eventuale contestuale rilascio dell'AIA (o suo delegato), adotta, con proprio provvedimento, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda presentata.

Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione, notificata al soggetto interessato, produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990; le eventuali osservazioni trasmesse dal proponente sono pubblicate sul sito web regionale. Tale pubblicazione tiene luogo della trasmissione alle altre amministrazioni coinvolte prevista ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della L. n. 241/1990.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal proponente, ai sensi dell'art. 10-bis, è data ragione nell'ulteriore determinazione della conferenza di servizi e nel provvedimento di diniego adottato.



239b95f1

